



UNIONE DEI COMUNI CORO.PNRR

Piazza del Popolo, 1 – Corigliano Rossano CS – Tel.09835491158 PEC:

unionecomuni.coro@asmepec.it

Per conto del comune di Corigliano Rossano

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI RIDESTINAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO RAPANI-AMARELLI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DEL RIONE SAN MARTINO NEL CENTRO STORICO DI ROSSANO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO SOCIALE E ABITATIVO INNOVATIVO: IL BORGO ASSISTITO” - CUP: G37B22000940006

- CODICE GARA G01353 - CIG: _____

In esecuzione della decisione a contrarre del **Settore 10 LAVORI PUBBLICI n. 219 del 29/10/2025 R.G. n. 1681**, il Comune di Corigliano-Rossano ha indetto una **procedura Aperta, ex art. 71**, del D.Lgs. n. 36/2023, con il **criterio del minor prezzo ex art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 ed applicazione dell’inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del medesimo codice**, per l’affidamento dell’appalto di lavori avente ad oggetto **“Interventi di adeguamento sismico e di ridestinazione funzionale del Palazzo Rapani-Amarelli a servizio degli alloggi del Rione San Martino nel centro storico di Rossano per la sperimentazione di un modello sociale e abitativo innovativo: Il borgo assistito”**.

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 731.110,00 di cui a base di gara € 711.700,00 oltre costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.410,00. L’importo stimato dei costi della manodopera è di € 183.561,46, che sono ricompresi nella base d’asta.

La spesa complessiva di € 998.161,04 occorrente per la realizzazione dell'intervento è finanziata nell’ambito del POR CALABRIA FESR FSE 2014 -2020 all’interno della strategia di sviluppo urbano sostenibile della Regione Calabria – Azione POR 9.6.6. Da quanto si evince dalla Determinazione a contrarre del Settore Lavori Pubblici n. 219 del 29/10/2025 R.G. n. 1681 la spesa complessiva è imputata nel bilancio corrente con la prenotazione n. 28 del 31/10/2025 capitolo 1726 art.5. La gara verrà espletata dall’Unione dei Comuni CORO.PNRR con sede in **Piazza del Popolo, 1, Corigliano Rossano (CS)**, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: <https://corigliano-rossano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>. Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il comune di Corigliano Rossano, a. u. Rossano codice NUTS ITF61.

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. N. 36/23 è l’Arch. Roberto Gallo, **tel. 0983/5491104 – PEC: lavoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it**

Con la suddetta decisione a contrarre del Settore 10 LAVORI PUBBLICI R.G. n. 219 del 29/10/2025 R.G. n. 1681 veniva inoltre:

- Approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’ Arch. Corrado Fonsi, verificato e validato a cura del Responsabile Unico di Progetto in data 22/10/2025;
- Prevista l’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 36/2023.

L’intera documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul Portale Appalti dell’Unione dei Comuni CORO.PNRR con sede in **Piazza del Popolo, 1, Corigliano Rossano (CS)** raggiungibile all’indirizzo: <https://corigliano-rossano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

La procedura, viene inoltre pubblicata in aderenza alle norme di settore:

1. Sulla BDNCP gestita da ANAC.
2. All’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni CORO.PNRR con sede in **Piazza del Popolo, 1, Corigliano Rossano (CS)** raggiungibile all’indirizzo <https://albocoriglianorossano.asmenet.it/index.php>
3. Sul sito istituzionale del Comune di Corigliano Rossano raggiungibile all’indirizzo

<https://www.comunecoriglianorossano.eu/>.

Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate negli elaborati allegati.

Ai fini del presente disciplinare si intende per "Codice" il decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Alla presente procedura trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 209/2024.
- In caso di discordanza degli atti di gara prevarrà il Bando disciplinare.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante, non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto all'interno della sezione "Istruzioni e Manuali" accessibile dalla homepage.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione questa stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella sezione "Istruzioni e Manuali" disponibile al link: <https://corigliano-rossano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché, dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso in piattaforma.

1.1 - DOTAZIONI TECNICHE

L'accesso e la partecipazione alle gare telematiche tramite la Piattaforma sono riservati ai soli soggetti registrati, conformemente a quanto disposto dalle presenti Norme Tecniche, e deve avvenire nel rispetto delle stesse, dei documenti

della procedura di gara e delle istruzioni contenute all'interno del Portale e/o di volta in volta comunicate dall'Ente. Al fine di poter utilizzare la Piattaforma, gli operatori economici dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica all'uopo necessaria, inclusi gli strumenti di Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

Per quanto attiene specificamente l'utilizzo della firma digitale, il Sistema è conforme a quanto normativamente previsto dal Regolamento UE 910/2014 – eIDAS – e accetta sia il formato CAdES (estensione “p7m”) che quello PAdES (estensione “pdf”), entrambi riconosciuti come aventi validità legale dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione Europea.

In ogni caso è indispensabile:

- a) Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- c) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- d) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- e) essere in possesso delle credenziali (username e password) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù “Area Riservata” del Portale cliccando sul link “Registrati”.

1.2 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione al portale, da effettuare tramite l'apposita sezione Registrazione operatore economico visualizzabile in Homepage. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ART. 2 - DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - La documentazione di gara comprende:

- Bando / Disciplinare di gara e gli atti correlati;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- Il progetto esecutivo dei lavori, approvato con determina dirigenziale del Settore 10 Lavori Pubblici del Comune di Corigliano Rossano Reg. Gen. n. 1681 del 29/10/ 2025.

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma all'indirizzo: <https://corigliano-rossano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate nello stesso sito.

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro **7 (sette) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti. Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo

104 del Codice.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

3.1. Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "interventi di adeguamento sismico e di Ri-destinazione funzionale del palazzo Rapani-Amarelli a servizio degli alloggi del rione San Martino nel centro storico di Rossano per la sperimentazione di un modello sociale e abitativo innovativo: IL BORGO ASSISTITO". Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte dell'appaltatore e deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi trovando sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

L'appalto è dato a misura ed è costituito da un unico lotto, poiché i lavori non possono essere scomposti in lotti funzionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare (impossibilità oggettiva).

CPV LAVORI: 45454000-4

Il luogo di esecuzione è nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) – CAP: 87064 – A.U. Rossano.

3.2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 731.110,00 di cui a base di gara € 711.700,00. I costi di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 19.410,00. L'importo stimato dei costi della manodopera è di € 183.561,46, che sono ricompresi nella base d'asta.

Alla presente procedura, trovano applicazione i principi enucleati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5665 del 9 giugno 2023 e nella Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023.

Importi dettagliati nella tabella di cui sotto.

Tabella n. 1

N.	Descrizione lavori	IMPORTO €
A) Base d'asta Lavori (al netto sicurezza)		€ 711.700,00
B) di cui, Costi manodopera		€ 183.561,46
C) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 19.410,00
Importo complessivo dell'Appalto (A+C)		€ 731.110,00

Le categorie ed i relativi importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Tabella 2

Descrizione lavori	Cat. *	Class.	Importo* (euro)	Perc. %	Preval./Scorp.	Subappalto (**)	Avvalimento
Consolidamento restauro e man.	OG2**	III	€ 564.487,38	77,21%	Prevalente	SI Nei limiti di legge	NO
Impianti idrico sanitario	OS3		€ 14.658,28	2,00%	Scorporabile	SI	NO
Impianti termici e di condizionamento	OS28		€ 31.506,25	4,31%	Scorporabile	SI	NO
Impianto elettrico	OS30		€ 15.206,38	2,08%	scorporabile	SI	NO
Impianti tecnologici	OG11		€ 75.181,93	10,28%	scorporabile	SI	NO
Impianto fotovoltaico	OG9		€ 30.069,78	4,12%	scorporabile	SI	NO
Totale importo lavori			€ 731.110,00	100%			

(*) Comprensive di costo della manodopera e costi della sicurezza;

(**) La categoria OG2 deve essere posseduta dall'OE che partecipa alla procedura di gara, singolarmente o in RTI. In caso di consorzio, e qualora i lavori non siano eseguiti direttamente dallo stesso consorzio in possesso della categoria OG2, deve essere espressamente indicata in fase di partecipazione alla procedura di gara la ditta esecutrice dei lavori che dovrà possedere necessariamente la predetta categoria.

L'operatore economico in possesso della categoria prevalente OG2 capiente per l'importo totale dei lavori, ma NON in possesso delle categorie scorporabili, può partecipare dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II.12 all'art. 28, comma 1, del Codice, oppure mediante l'istituto del subappalto qualificante ad O.E. in possesso della categoria oppure, mediante costituzione di RTI;

N.B. Ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al codice, l'impresa qualificata nella categoria OG11, può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Il sistema di qualificazione è definito dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dedicato ai requisiti di ammissione nei lavori pubblici, che rimanda all'allegato II.12 per la definizione della disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

La comprova del requisito è fornita mediante l'adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell'apposita banca dati ANAC.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere quello col codice alfanumerico: F012.

Qualora, l'O.E. indichi un CCNL diverso da quello indicato dalla SA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'allegato I.01 al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.), per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta secondo il modello allegato (Modello dich. equivalenza CCNL da inserire nella busta B).

In caso di utilizzo di un differente CCNL, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo.

L'importo di € 612.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento è finanziata nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

ART. 4 - DURATA - REVISIONE DEI PREZZI - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE - OPZIONI - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

4.1 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 15 del CSA il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 è prevista la revisione dei prezzi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della prestazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, gli indici sintetici di costo di costruzione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT.

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione

- della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Detta clausola è applicabile con decorrenza dall'annualità successiva alla stipula del contratto.

Le modifiche del contratto sono ammesse nei limiti dell'art. 120 del codice per come modificato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024.

La Stazione appaltante si riserva di disporre nel corso di esecuzione dell'appalto modifiche e/o varianti consentite dall'art. 120 comma 1, lett. a), c) del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, A NORMA DEL COMMA 9 DELL'ART. 120 DEL CODICE qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la SA può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In ogni caso le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte della Stazione Appaltante.

4.2 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi **centottanta (180) giorni** dalla data di presentazione delle offerte.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo

comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 art. 68 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 68, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e, dal comma 17 dell'art. 68 del codice. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 dell'art. 68 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al comma 17 dell'art. 68 del codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f). 19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)**.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità, ivi allegato, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, nonché, quelle non conformi ai documenti di gara ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, avviene, ai sensi dell'articolo 99 del Codice attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora

questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 99 la stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

7.1 Requisiti speciali di partecipazione

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come di seguito indicato:

Categoria	Classifica	Importo (euro)
OG2	Classifica III	€ 564.486,38
OS3	<i>Requisiti previsti dall'Allegato II.12 all'art. 28, comma 1, del Codice;</i>	€ 14.658,28
OS28	<i>Requisiti previsti dall'Allegato II.12 all'art. 28, comma 1, del Codice;</i>	€ 31.506,28
OS30	<i>Requisiti previsti dall'Allegato II.12 all'art. 28, comma 1, del Codice;</i>	€ 15.206,38
OG11	<i>Requisiti previsti dall'Allegato II.12 all'art. 28, comma 1, del Codice;</i>	€ 75.181,93
OG9	<i>Requisiti previsti dall'Allegato II.12 all'art. 28, comma 1, del Codice;</i>	€ 30.069,78

Il sistema di qualificazione è definito dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dedicato ai requisiti di ammissione nei lavori pubblici, che rimanda all'allegato II.12 per la definizione della disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

() La categoria OG2 deve essere posseduta dall'OE che partecipa alla procedura di gara, singolarmente o in RTI. In caso di consorzio, e qualora i lavori non siano eseguiti direttamente dallo stesso consorzio in possesso della categoria OG2, deve essere espressamente indicata in fase di partecipazione alla procedura di gara la ditta esecutrice dei lavori che dovrà possedere necessariamente la predetta categoria.**

L'operatore economico in possesso della categoria prevalente OG2 capiente per l'importo totale dei lavori, ma NON in possesso delle categorie scorparabili, può partecipare dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II.12 all'art. 28, comma 1, del Codice, oppure mediante l'istituto del subappalto qualificante ad O.E. in possesso della categoria oppure, mediante costituzione di RTI;

Ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al codice, l'impresa qualificata nella categoria OG11, può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

La stazione appaltante procederà a verificare il possesso delle predette attestazioni mediante autonoma consultazione dell'apposita banca dati ANAC.

7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. ***Qualora i lavori non siano eseguiti direttamente dallo stesso consorzio in possesso della categoria OG2, deve essere espressamente indicata in fase di partecipazione alla procedura di gara la ditta esecutrice dei lavori che dovrà possedere necessariamente la predetta categoria.***

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 8 AVVALIMENTO

Alla presente procedura **NON È AMMESSO L'AVVALIMENTO** per effetto del combinato disposto degli artt. 132 e 104, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

La Stazione Appaltante, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 132 e 104, comma 11, del codice dei contratti pubblici, trattandosi di beni sottoposti a tutela e considerato il contenuto tecnologico delle lavorazioni, non ammette l'avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare nei limiti dell'art 119 del codice. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024, **i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intendono subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.».**

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Il comma 2 bis, dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023, inserito con il decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024), stabilisce che ***“nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2”.***

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023 le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur

subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. SUBAPPALTO A CASCATA) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art 41 co 2 bis del D.Lgs n.209 del 31/12/2014 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

9.1 Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'eventuale esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le prestazioni o lavorazioni relative alle categorie: SIOS non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale, garantendo le stesse tutele del CCNL – codice alfanumerico “F012”, indicato al punto 3. Il concorrente nella domanda di ammissione è onerato di **indicare il codice alfanumerico del CCNL utilizzato**, al fine di accelerare il procedimento di verifica delle tutele. **QUALORA, L'O.E. INDICHI UN CCNL DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA SA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELL'ALLEGATO I.01 AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM. ED II., PER CONSENTIRE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 110, GLI OPERATORI ECONOMICI TRASMETTONO LA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 4 DEL CODICE, IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SECONDO IL MODELLO ALLEGATO (MODELLO DICH EQUIVALENZA CCNL), DA INSERIRE NELLA BUSTA B- OFFERTA ECONOMICA.**

Inoltre, qualora l'aggiudicatario nel corso dell'esecuzione dovesse ravvisare la necessità di incrementare il personale occupato, si impegna a destinare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile.

Si richiede necessariamente per l'esecuzione del contratto:

- **DI PRESTARE il consenso ed autorizzare la Stazione appaltante ad accedere al FVOE per la verifica dei requisiti generali e speciali.**

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti

complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,].

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.

Per l'occupazione femminile appare possibile derogare alla percentuale del 30%, per effetto del comma 7 dell'art. 47 DL 77/21, che, prendendo atto della novità e della difficoltà di applicazione in alcuni settori, consente alle stazioni appaltanti di derogare, con motivazione rafforzata, a tale obbligo in base ai criteri dettati dalle Linee Guida. Nel settore edile dove, secondo dati del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il tasso di disparità è pari all'80,6%, considerato che sul totale della forza lavoro occupata il 90,3% sono uomini e il 9,7% sono donne, il Mit, nel suo parere 1480/22, ha raccomandato alle stazioni appaltanti di valutare il ricorso alla deroga ove nello specifico settore il tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat si discosti significativamente dalla media nazionale individuando, eventualmente, un target differenziato più aderente ai dati di settore. Difatti una rigida applicazione della regola potrebbe determinare un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 d.l. 77/2021 come di seguito:

- A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

ART. 11 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo NON è obbligatorio.

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Si richiede la produzione della garanzia provvisoria, intestata al Comune di Corigliano Rossano, di **€ 7.311,10** pari al 1%

dell'importo complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una **Garanzia Definitiva**, ai sensi dell'art. 53 co.4 del D.Lgs. 36/2023, pari al **5% (cinque per cento)** dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito

internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

- l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando

nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni, prolungabili ad *altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ovvero nei casi riconducibili al comma 6 dell'art. 106 del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

- d. Riduzione del % *[la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%]* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: *[la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice]*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E/ O COSE.

È inoltre prevista dal capitolato speciale di appalto, che la ditta aggiudicataria del presente appalto, disponga di idonea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da idonea impresa di assicurazione, autorizzata dall'IVASS ad operare su territorio italiano.

ART. 14 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo per un importo pari ad **€ 77,00** come previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC N. 598 del 30 dicembre 2024 - *Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025*, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento dovrà essere eseguito, pena esclusione, prima del termine di scadenza della partecipazione alla gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice che qui si intende integralmente recepito, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 10 del presente bando;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 27/11/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

16.1 -Regole per la presentazione dell'offerta

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e il DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16.2 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura (Mod. **domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**);
- 2) DGUE;

- 3) Garanzia provvisoria;
- 4) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) Patto Integrità (allegato);
- 6) Documentazione per i soggetti associati (Mod. Dichiarazione ATI);
- 7) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 8) Scansione dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (originali o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori (quando è richiesta la SOA);
- 9) Agli operatori economici obbligati alla comunicazione di dati e informazioni relativa alla titolarità effettiva di cui al Decreto Ministeriale MEF n.55 del 11/03/2022, di produrre comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.
- 10) Visura camerale CCIAA;
- 11) Attestazione SOA.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'offerta economica.

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il Modello allegato di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante - con le quali il concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione

dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di

partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui

all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice

alfanumerico (codice CNEL) unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 10, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, tutti i contenuti del presente bando;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul profilo della Committenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di legalità della Stazione Appaltante accessibile sul profilo della Committenza nella

sezione "Amministrazione Trasparente";

- **(in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012)**, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, e di impegnarsi ad assumere una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile;

- di ricorrere (se ne ravvisa la necessità) all'istituto del subappalto qualificante (secondo quanto statuito da Adunanza

- Plenaria del Consiglio di Stato Sentenza n. 9/2015, come ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 06 marzo 2019, n.3023, e pertanto, attraverso il subappalto delle lavorazioni indicate acquisisce la qualificazione per partecipare all'appalto.)
- ovvero di ricorrere all'istituto del subappalto a quello facoltativo;
 - Di accordare in favore della Stazione appaltante il consenso ad accedere al FVOE per la verifica dei requisiti generali e speciali;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 del presente bando.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

2. DGUE (documento di gara unico europeo)

**N.B. l'operatore economico accederà esclusivamente al link di seguito riportato per la compilazione del DGUE, allegato ai documenti di gara e richiesto nella documentazione amministrativa: <https://dgue.maggiolicloud.it/>
Sarà necessario scaricare il file .xml allegato alla documentazione di gara, caricarlo nell'apposita sezione presente al link di cui sopra, COMPILARLO E GENERARE il file .xml da allegare alla busta amministrativa.**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi

dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER TUTTI I CONCORRENTI.

Il concorrente allega:

- **Pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- **documento attestante il pagamento della GARANZIA PROVVISORIA;**
- **relazione sulla situazione del personale (se dovuta);**
- **Patto di integrità sottoscritto digitalmente;**
- **Attestazione SOA;**
- **Iscrizione CCIA e relativa visura;**

5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.3 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA ECONOMICA;

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nel sistema caricando i sottoindicati modelli:

- 1) **Il modello di offerta economica fornito dalla piattaforma;**
- 2) **Istanza abbreviata di partecipazione mod. B1;**
- 3) **Ricevuta pagamento bollo di € 16,00;**
- 4) **(Modello dich. equivalenza CCNL da inserire, solo nel caso di applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello richiesto dal Bando.) In tale caso l'offerente, indica il differente CCNL rispetto a quello indicato dalla SA e il relativo codice alfanumerico, unitamente alla dichiarazione di equivalenza CCNL.**

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La piattaforma genera automaticamente per ogni singola gara il "Documento d'offerta" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step richiesti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload del "Documento d'offerta" **debitamente firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo "*Presentazione offerte telematiche*".

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 il concorrente nell'offerta economica (**mod. fornito dalla piattaforma**), deve indicare, a pena esclusione:

- a) **La stima dei costi aziendali¹** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);
- b) **I propri costi della manodopera, determinati in base alla reale capacità organizzativa d'impresa nell'ambito del presente appalto.**

N.B. Il costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, del Codice, **sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) sopra citato.**

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate ed incomplete.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione. Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

documento ad eccezione del documento di riconoscimento in corso di validità.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, **a pena esclusione**, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Precisazione sui costi della manodopera

Alla presente procedura, trovano applicazione i principi enucleati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5665 del 9 giugno 2023 e nella Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, e pertanto i costi della manodopera seppur indicati separatamente nel Bando, rientrano nella base d'asta soggetta a ribasso secondo le coordinate espresse dall'art. 41 comma 14 del Codice.

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera, sulla base di una interpretazione strettamente sostanzialistica della norma, devono essere indicati negli atti di gara e ricompresi nell'importo assoggettato a ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico".

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che "I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica ("nomogenetica") rispetto alle singole norme". Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del "Nuovo Codice" che esplicitano e dettagliano i "principi generali".

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto

rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari:

a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;

c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull'importo a base d'asta/sull'elenco dei prezzi unitari), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023.

Conclusivamente, ed in aderenza ai principi di cui sopra, e seguendo la Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023), secondo cui "La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'INTERA OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA.

Si precisa che, è di fondamentale importanza verificare, al termine del percorso guidato "Invia offerta", tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta". Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. In caso di parità, entro 5 giorni la SA invita gli OE a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo, utilizzando la piattaforma Maggioli nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 2.3 del presente bando. In caso permanga la parità, si procederà a sorteggio di cui si darà comunicazione agli OE nel rispetto delle norme di settore.

ART. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione/Seggio di gara, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nominati dalla Unione dei Comuni CO.RO.PNRR. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La commissione / Seggio è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 27/11/2025 alle ore 09:30.

Il seggio di gara verrà nominato con determinazione della Stazione Appaltante dell'Unione dei Comuni CO.RO.PNRR.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di e-procurement, visualizzando le singole fasi di gara.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 148/21, la pubblicità delle sedute è garantita, attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa, oppure entro il successivo giorno.

Per la presente procedura, la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta "inversione procedimentale" di cui all'art. 107 comma 3 del Codice, pertanto, in seduta pubblica si procederà allo "sblocco" (in senso procedurale - informatico di accesso ed apertura ai relativi file) delle buste "A – documentazione amministrativa" e all'apertura delle buste "B contenenti l'offerta economica"; conseguentemente si procederà all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria. Le predette attività saranno svolte nella medesima seduta pubblica di gara (salvo attivazione della procedura di soccorso istruttorio e/o procedimentale).

Si precisa che qualora in relazione al numero delle offerte presentate e/o all'attuazione del "soccorso istruttorio", non risultasse possibile completare tutte le procedure di gara nella giornata sopraindicata, le operazioni di gara verranno riprese il giorno successivo, fatte salve eventuali diverse individuazioni di date/ore. In tal caso si procederà a inserire una o più apposite comunicazioni sulla piattaforma nell'area dedicata alla gara

di cui trattasi. Il controllo sull'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi degli artt. 94, 95 e segg. del D.Lgs. 36/2023 avverrà successivamente in capo all'affidataria e sulle successive quattro offerte. In caso di esito negativo dei controlli sulla prima in graduatoria si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia ed a riformulare la graduatoria. L'Ente si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

La procedura di gara sarà articolata nelle fasi di cui ai paragrafi che seguono.

19.1 - Apertura della busta B – offerte economiche con relativo calcolo della graduatoria e verifica documentazione amministrativa del primo classificato.

Il seggio di gara istituito ad hoc, nella prima seduta pubblica di gara, salvo posticipo, procederà direttamente all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti. In particolare, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a:

- a) aprire, in senso procedurale-informatico, tutte le buste amministrative senza verificarne il contenuto, e attribuzione dell'esito "ammesso" a ciascun offerente;
- b) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, e la regolarità del contenuto dispositivo delle stesse;
- c) aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica verificandone la correttezza e la rispondenza ai contenuti del bando;

d) calcolare la soglia di anomalia individuata secondo il metodo A dell'allegato II.2 del Codice, (quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5), **con esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia determinata da sistema**; determinare quindi la graduatoria (in caso di parità tra 2 OE gli stessi sono invitati a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3). Permanendo una situazione di parità procederà a sorteggio secondo le norme di settore.

e) individuare l'operatore economico collocato in prima posizione nei confronti del quale procedere allo sblocco della documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;

f) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett. e) rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare di gara. In esito a detta verifica, verrà confermata la graduatoria, ovvero attivato soccorso istruttorio, ovvero adottato eventuale provvedimento di esclusione. In tale ultimo caso, verrà effettuato nuovamente il calcolo della soglia di anomalia e si procederà con l'esame della busta amministrativa della "nuova" prima graduata a seguito del ricalcolo della soglia di anomalia.

Su richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici sono sempre tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. **Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3. Il mancato rispetto delle tutele economiche e giuridiche previste dal CCNL indicato dalla SA, e verificate secondo i contenuti di cui all'allegato I.01 al Codice, comporterà un giudizio di inaffidabilità dell'offerta con conseguente esclusione.**

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione/Seggio di Gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti. A tal fine, assegna un termine complessivamente non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In ogni caso è sempre fatta salva l'opzione di valutare la congruità dell'offerta, in base agli elementi specifici, ex art 110 qualora essa, appaia anormalmente bassa.

Il RUP esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo;

ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Seggio/Commissione di gara invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Con tale adempimento il Seggio/Commissione di gara chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo precedente, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 10 "requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione".

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto all'art. 10 "requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione", riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

- L'affidabilità dell'offerta è valutata in base agli elementi specifici richiesti dall'art. 110 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, è imposta la previa verifica positiva dei requisiti, affinché il RUP possa predisporre la proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito

per la stipulazione del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche sulla prima in graduatoria, si procede all'esclusione, ed alla contestuale segnalazione all'ANAC, oltre che incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo si procede nei termini sopra detti.

La stazione appaltante, fermo restando quanto stabilito dall'art 50 comma 6 del codice, si riserva di richiedere all'aggiudicatario, l'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula, per motivate ragioni. Ed invero, *"l'esecuzione, in ogni caso, è sempre iniziata prima della stipula, se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art 17 del codice, ovvero, "l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti".*

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura del 5%.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del "Nuovo Codice". I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione con contestuale scorrimento della graduatoria, aggiudicando la procedura alle condizioni proposte dall'originario affidatario.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché

il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del Codice e dall'articolo 55, comma 2;

b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante,

compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo,

di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura, in tali casi l'aggiudicazione è disposta alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario, ovvero se economicamente conveniente alle condizioni proposte dal nuovo aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 11 del CSA e conformemente a quanto previsto dall'art. 126 co.2 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione.

ART. 21 – PENALI

Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, la Stazione Appaltante può applicare, a norma dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs.

n. 209/2024 (correttivo al codice appalti), nonché, in base a quanto prescritto dal CSA, delle penali a carico dell'Appaltatore qualora sia accertata, nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo, negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione,

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

ART. 22 - RISOLUZIONE

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali, debitamente e conformemente contestati all'aggiudicatario.

L'Amministrazione procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto attuatore ad adempiere con immediatezza con l'avvertenza che, in mancanza dell'adempimento il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del

codice civile, salvato il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione verrà formalmente dichiarata con specifico provvedimento amministrativo motivato e notificato all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata. Per ogni altro adempimento richiesto dalla stazione appaltante, l'Amministrazione notificherà per iscritto all'appaltatore formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a. Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- b. Perdita da parte del soggetto attuatore dei requisiti per l'aggiudicazione del contratto;

- c. Ogni situazioni previste dalla legge tale da impedire la capacità a contrattare con la PA;
- d. Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;
- e. Inosservanza o inadempienza degli obblighi e condizioni contrattuali;
- f. Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria concernenti il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- g. Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- h. Inadempienza delle obbligazioni contrattuali statuite nel capitolato d'appalto;
- i. Mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- j. In tutti i casi di legge che dispongano la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura seguendo l'ordine della graduatoria di gara, onde stipulare nuovo contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni previste dal contratto risolto. La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'acquisizione della cauzione prestata dall'aggiudicatario dell'appalto fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

ART. 23 - RECESSO

L'Amministrazione committente si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, per giusta causa, di recedere dal contratto stipulato con l'aggiudicatario, notificando allo stesso, la disposizione con congruo preavviso da inoltrare tramite posta elettronica certificata. La determinazione andrà adottata a seguito di provvedimento amministrativo riportante le motivazioni che giustificano il recesso. In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento con l'esclusione del riconoscimento di ogni ulteriore eventuale onere a qualsiasi titolo richiesto e senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate ulteriori pretese. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

ART. 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di

banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 26 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Calabria.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. ed ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Corigliano - Rossano avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell'ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.

ART. 29 - ALTRE INFORMAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando disciplinare di gara, dal C.S.A. e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dal Comune di Corigliano – Rossano.

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata al RUP dei lavori: **Arch.**

Roberto Gallo - tel. 0983/5491104 PEC: avoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it

Il Dirigente
Ing. Francesco Castiglione

Il Responsabile della CUC
Dott. Giuseppe Calabrò